

REGOLAMENTO (CEE) N. 1552/90 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 1990

che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e ridotti in seguito al riallineamento monetario del 5 gennaio 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna⁽³⁾, ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a cui si applica il coefficiente 1,001712 a decorrere dal 14 maggio 1990 nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 3 dello stesso regolamento, deve essere precisata la riduzione che ne deriva;

considerando che, per la campagna 1990/1991 il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1180/90 del Consiglio⁽⁴⁾; che i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1182/90 del Consiglio⁽⁵⁾; che gli importi da detrarre dal prezzo d'entrata per i prodotti del gruppo n. 11 sono fissati all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3884/89⁽⁷⁾; che i valori franco frontiera per taluni formaggi importati da un paese terzo sono fissati dal regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 107/90⁽⁹⁾; che il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese è fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/89 del Consiglio⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 491/90⁽¹¹⁾; che l'aiuto al latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 756/70 della Commissione⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regola-

mento (CEE) n. 3463/89⁽¹³⁾; che la forcella dell'aiuto per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali è fissata all'articolo 2 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/89⁽¹⁵⁾; che gli importi degli aiuti concessi per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali sono fissati all'articolo 1 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione⁽¹⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1587/89⁽¹⁷⁾; che l'importo dell'aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro è fissato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione⁽¹⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1679/89⁽¹⁹⁾; che l'importo dell'aiuto che consente ai beneficiari di assistenza sociale di acquistare burro a prezzo ridotto è fissato dal regolamento (CEE) n. 2990/82 della Commissione⁽²⁰⁾, modificato da ultimo regolamento (CEE) n. 4109/88⁽²¹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi e gli importi fissati in ecu per la campagna di commercializzazione 1990/1991 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e ridotti conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90 sono riportati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1990, pag. 13.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 114.

⁽¹¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1990, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28.

⁽¹³⁾ GU n. L 334 del 18. 11. 1989, pag. 26.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 7.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 24.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 156 dell'8. 6. 1989, pag. 22.

⁽¹⁸⁾ GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20.

⁽¹⁹⁾ GU n. L 164 del 15. 6. 1989, pag. 14.

⁽²⁰⁾ GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26.

⁽²¹⁾ GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 3.